Sent. n. 27/2026 pubbl. il 19/10/2026
Cron. n. : 737/2026
Rep. n. 32/2026 del 19/10/2026

n. 40-1/2026 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Francesca Parola Presidente

dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel.

dott.ssa Caterina Sinico Giudice

nel procedimento R.G. N. 40/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata

promossa in proprio da:

Verrengia Giosuè, nato a Teano (CE) il 14/06/ 1975, residente a Paruzzaro (NO), via Piana n. 2, rappresentato, difeso e assistito, dall'Avvocato Paolo Alliata, presso il cui studio in Borgomanero, Via Gozzano, 68, ha eletto domicilio;

visto il ricorso depositato in data 2.09.2026 con il quale Verrengia Giosuè ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

esaminati gli atti e i documenti allegati

sentito il Giudice relatore in Camera di Consiglio,

ritenuta l'assenza di necessità di fissazione di udienza di comparizione nel caso di ricorso proposto dal debitore,

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a Paruzzaro e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: ANTONIETTA SACCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3ccee58cfbb0126327821e50712f77e5
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura,

considerato altresì che, con riferimento al pignoramento - ex art. 72 bis dpr 602/73 n. 07384202500004234001 - notificato da Agenzia delle Entrate e Riscossione al terzo Mollificio Valli srl, le trattenute sullo stipendio del debitore operate dal terzo dovranno cessare dal momento della pubblicazione della presente sentenza, in quanto i pagamenti eseguiti dal datore di lavoro al creditore assegnatario successivamente all'apertura della liquidazione controllata devono ritenersi inefficaci, in applicazione analogica dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare, attesa la comune natura concorsuale e la necessità di salvaguardare il principio della par condicio creditorum, espressamente richiamato dall'art. 270, comma V, CCI attraverso il rinvio all'art. 151 CCI (*cfr. in questo senso Trib. Bologna, sent. n. 6/2025*);

rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore, con apprensione provvisoria in attesa della predetta statuizione di una quota del reddito mensile del debitore pari ad euro 500,00, come da proposta del Gestore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI,

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **Verrengia Giosuè,** nato a Teano (CE) il 14/06/ 1975, residente a Paruzzaro (NO), via Piana n. 2.

NOMINA

Giudice delegato la dott. Antonietta Sacco

NOMINA

Liquidatore l'OCC, l'avv. Luigi Trovatelli;

ORDINA

Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: ANTONIETTA SACCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3ccee58cfbb0126327821e50712f77e5
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII;

AVVERTE

che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE

L'immediata cessazione delle trattenute operate sullo stipendio del debitore dal terzo Mollificio Valli srl per effetto del pignoramento - ex art. 72 bis dpr 602/73 n. 07384202500004234001 - notificato da Agenzia delle Entrate e Riscossione;

DISPONE

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso, quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura; III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute e fornendo nell'istanza i

Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: ANTONIETTA SACCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3ccee58cfbb0126327821e50712f77e5
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3

seguenti elementi valutativi: i) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; ii) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; iii) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

DISPONE

a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ORDINA

al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata all'istante e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 15.09.2026.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

Il Presidente

dott. Francesca Parola

Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d258184f804
Firmato Da: ANTONIETTA SACCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3ccee58cfbb0126327821e50712f77e5
Firmato Da: FRANCESCA PAROLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dafbe9455b7cabf5e4441b1b7d108b3